

Avv. Maria Giulia Bettati
Cassazionista
 43121 Parma via Carducci 3
 Tel 0521712011 – 3496467104
 e-mail: mariagiulia.bettati@gmail.com
 pec: avvmariagiuliabettati@pec.giuffre.it

TRIBUNALE DI PIACENZA

Sezione lavoro

RICORSO EX ART. 414 CONCONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE

EX ART. 700 CPC

Con richiesta di autorizzazione alla notifica ex art. 151 cpc

Della sig.ra **Gazzola Beatrice**, nata a Piacenza il 3.05.1979, (C.F. GZZBRC79E43G535Z), elettivamente domiciliata in Parma, via Carducci n. 3 presso lo studio dell'avv. Maria Giulia Bettati (C.F. BTTMGL71R64G337P) che la rappresenta e difende giusta delega in calce al presente atto la quale dichiara di voler ricevere avvisi, notifiche e comunicazioni all'indirizzo pec avvmariagiuliabettati@pec.giuffre.it o al numero di fax 0521.712011

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito (C.F. 80185250588) in persona del Ministro p.t. con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/a

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Bologna, via de' Castagnoli n. 1

Ambito Territoriale di Parma e Piacenza, sede di Piacenza, in persona del legale rappresentante p.t.,

tutti elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura distrettuale di Bologna, via Testoni

nonché contro

tutti i docenti vincitori e idonei del concorso indetto con DDG n. 2575/23 (doc. 1) collocatisi in posizione inferiore nella graduatoria di merito per la classe di concorso A012 (AS12- scuola secondaria di II grado- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II°) per la Regione Emilia Romagna immessi in ruolo nella provincia di Piacenza

In fatto



La dott.ssa Gazzola ha partecipato al concorso indetto con DDG n. 2575/2023 (doc. 2 domanda) per l'accesso ai ruoli della scuola secondaria di I e II grado per le seguenti classi di concorso:

- scuola secondaria di I grado: (ex classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado -oggi A012/AM12 - Discipline letterarie nell'istruzione secondaria di I e II grado) ove si è collocata in posizione 266 con un punteggio complessivo di 182 punti (doc. 3 DDG n. 549/25) graduatoria;
- scuola secondaria di II° (classe di concorso A012 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado oggi A012/AS12 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado) nel quale, con decreto DDG dell'USR Emilia Romagna n. 629 del 3 luglio 2025 (doc. 4) è risultata piena vincitrice, collocandosi alla posizione 225 con 198 punti, a fronte di un contingente complessivo di 252 posti banditi per la regione Emilia Romagna, come indicato nella tabella 1 del predetto decreto (pag. 3).

Per evitare pretestuose eccezioni, preme sottolineare che, all'epoca del concorso, le classi di concorso non erano state ancora accorpate.¹

In entrambe le graduatorie di merito alla docente sono stati riconosciuti titoli che danno luogo a riserva di posti; titoli di precedenza ai sensi dell'art. 5 DPR 487/94 ovvero dell'art. 3, comma 7 L. 127/1997, come modificata dalla legge n. 191/98 e invalidità civile attestata da verbale della competente Commissione Medica AUSL in data 5.2.2019, ritualmente allegata in sede di presentazione dell'istanza (doc. 5 L.104, invalidità).

Entro i termini stabiliti dall'amministrazione, la ricorrente ha tempestivamente avviato la compilazione dell'istanza online per la c.d. "Fase 1" (Informatizzazione Nomine in Ruolo – Espressione preferenze provincia -classe il concorso), assistita dal proprio rappresentante

¹ Prima dell'accorpamento, operato con la riforma del 2024 (DM 255/2023), la classe di concorso A012 era designata come "Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado" (italiano e storia nelle scuole superiori)

Questa classe è stata accorpata insieme alla ex A022 (*Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado*), creando la nuova classe unificata A012 ("*Discipline letterarie nell'istruzione secondaria di I e II grado*"), pur mantenendo ruoli e graduatorie distinte per i due gradi di scuola



sindacale (doc. 7 – espressione preferenza provincia).

Secondo quanto espressamente previsto dalle istruzioni ministeriali *“l’utente dovrà esprimere il proprio gradimento assegnando l’ordine di preferenza, trascinando gli elementi su o giù per modificare l’ordine in elenco”* (doc. 8 istruzioni MIM)

Ciò nonostante, all’atto pratico, la piattaforma ministeriale ha presentato un gravissimo e insormontabile blocco/malfunzionamento telematico, ossia la specifica funzionalità di trascinamento degli elementi non risultava attiva né funzionante.

Ciò ha impedito materialmente alla docente di modificare l’ordine gerarchico dei gradimenti e di anteporre, come era sua precisa volontà, la classe di concorso A012 (Discipline letterarie per la scuola secondaria di II° in cui figurava vincitrice al posto 225 con punti 198) rispetto alla classe di concorso della secondaria di I° grado (AM12 ex A022 - Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado - posizione 266 con punti 182).

Trovandosi nell’impossibilità tecnica di variare l’ordine a causa del vizio del software e nell’imminenza della scadenza dei termini perentori di invio dell’istanza, la docente è stata costretta a confermare e inoltrare la domanda per non decadere dalla procedura di immissione in ruolo.

A seguito dell’elaborazione automatizzata della Fase 1, la ricorrente ha potuto presentare la domanda di assegnazione delle sedi per il ruolo solo per la scuola secondaria di I° (doc. 9 scelte sedi medie) ma non le è stato permesso di presentare la domanda di assegnazione delle sedi per il ruolo per la scuola secondaria di II°, sua preferita, impedendole così di scegliere le sedi a lei più congeniali per la quale ella era, a tutti gli effetti, vincitrice di concorso e per la quale aveva regolarmente indicato la preferenza provinciale.

Qualora le fosse stato permesso di partecipare alla Fase 2 e quindi di esprimere le proprie preferenze di sede, ella avrebbe indicato le seguenti sedi:

- 1) Tramello-Cassinari;
- 2) Colombini;
- 3) Gioia,
- 4) Respighi;
- 5) Romagnosi;



6) Ist. Marconi;

7) Raineri Marcora

A seguito dell'illegittimità del suo operato, l'amministrazione ha convocato la docente per la Fase 2 solo per la scuola secondaria di primo grado, assegnandole con provvedimento prot. n. 28573 del 19.7.2026 la sede di servizio presso la scuola Faustini Frank Nicolini (doc. 10), (sede alla quale, in ragione della sua preferenza per la scuola secondaria di II°, ella ha rinunciato (doc. 11 rinuncia) ma l'ha completamente e ingiustificatamente esclusa dalla convocazione in ruolo per la scuola secondaria di II° per la classe di concorso A012, per la quale ella era a tutti gli effetti vincitrice di concorso e aveva espresso la propria preferenza di provincia.

Il 21 luglio 2025 ella ha inviato all'Ufficio una mail segnalando il grave disagio telematico occorso e la conseguente illegittima esclusione dalla seconda fase per la scuola secondaria di II°. L'Amministrazione è rimasta silente (doc. 12).

Nemmeno la pec/diffida inviata dall'avv. Monica Taina volta a chiedere la correzione in autotutela degli errori compiuti e il successivo sollecito hanno sortito migliori effetti (doc. 13).

Tuttavia l'azione dell'amministrazione ha creato e sta creando in capo alla ricorrente enormi danni poiché ha immesso in ruolo per la secondaria di II grado nella medesima provincia di Piacenza per la classe di concorso A012/AS12 candidati vincitori in posizione inferiore rispetto alla ricorrente, procedendo altresì con successive convocazioni ai fini di soggetti meri candidati idonei, come si evince chiaramente dagli ultimi provvedimenti emessi dal Ministero che immettono in ruolo docenti in posizione posteriore rispetto alla ricorrente e addirittura idonei (docc. 14,15, 16).

A titolo esemplificativo, nel DDG 28297 del 17.7.2025, con riferimento alle graduatorie di merito regionali (tra i quali figura anche il concorso DDG 2575/23, nell'"*elenco contenente le assegnazioni della provincia ai candidati inseriti nelle suddette graduatorie e risultati destinatari di proposta di contratto a tempo indeterminato ovvero contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo*" la posizione della sig.ra Gazzola è completamente "sparita" (doc. 17)

L'azione amministrativa è del tutto ingiustificata, illegittima e lesiva dei diritti della sig.ra



Gazzola per i seguenti motivi di

Diritto

Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa – illegittimità derivata da malfunzionamento del sistema informatico istanze on line – lesione dell'affidamento incolpevole – illegittimità del sistema dell'algoritmo.

Il sistema telematico predisposto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito ha imposto una modalità vincolata di espressione del gradimento che, come dichiarato nella guida ufficiale, doveva consentire la graduazione delle preferenze mediante trascinamento²

Nel caso di specie, a causa di un difetto del funzionamento del portale telematico, la piattaforma non ha reso operativa tale funzione, impedendo alla candidata di collocare al primo posto la classe di concorso A012 della scuola secondaria di II grado rispetto alla classe di concorso A012 ex A022 (Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado) .

L'amministrazione aveva peraltro previsto che, in assenza di valida espressione delle preferenze entro il termine, il sistema procedesse all'individuazione d'ufficio del candidato.

Ovviamente tale conseguenza non può operare legittimamente quando l'impossibilità di esprimere le preferenze di sede dipenda da un'anomalia tecnica della piattaforma tempestivamente segnalata dalla candidata ma, nel caso de quo, addirittura non vi è stata nemmeno tale possibilità considerando che, inspiegabilmente la dott.ssa Gazzola è “scomparsa” dalla graduatoria per la scuola secondaria di II° per la classe di concorso A012! (doc. 17)

È principio pacifico e consolidato nella giurisprudenza amministrativa e del lavoro che le disfunzioni e i blocchi delle piattaforme informatiche predisposte dalla P.A. per le procedure concorsuali e di reclutamento non possono in alcun modo risolversi in danno dei candidati che abbiano operato con la dovuta diligenza.

A fronte di un vizio informatico, la P.A. ha il dovere inderogabile di disporre il soccorso

² “l'utente dovrà esprimere il proprio gradimento assegnando l'ordine di preferenza, trascinando gli elementi su o giù per modificare l'ordine in elenco” (doc. 5)



procedimentale e di correggere in autotutela gli effetti distorsivi prodotti dall'automatismo telematico; l'algoritmo o il portale telematico non possono mai degradare diritti soggettivi o posizioni di vantaggio legittimamente acquisite.

L'amministrazione resistente, omettendo di rettificare la posizione della ricorrente a seguito della tempestiva segnalazione, ha violato i principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. nonché il principio costituzionale di buon andamento ex art. 97 Cost.

Violazione e falsa applicazione delle regole concorsuali di cui al DDG n. 2575/2023, del decreto usr Emilia Romagna n. 629/2025 e degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione – violazione del principio del merito e della par condicio -eccesso di potere per travisamento dei fatti, manifesta disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.

La ricorrente è risultata vincitrice a pieno titolo nella graduatoria per la scuola secondaria di II grado collocandosi alla posizione n. 225 con 198 punti, ampiamente entro il limite dei 252 posti a concorso di cui alla Tabella 1 del Decreto n. 629/2025

A scanso di equivoci, la circostanza che ella abbia rinunciato alla sede offerta dall'amministrazione nella scuola secondaria di I° grado non ha alcun rilievo poiché lo stesso bando, DDG n. 2575/23 all'art. 9 punto 6 afferma che **“la rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza della graduatoria relativa”**.

E' del tutto irrazionale e ingiusto l'operato della P.A. che ha precluso alla vincitrice con punteggio superiore l'accesso al ruolo nella secondaria di II grado per la provincia richiesta ignorandola completamente e assegnato i ruoli nella classe di concorso A012 per la provincia di Piacenza a docenti collocatisi in posizione peggiore rispetto alla ricorrente; addirittura ha proceduto a scorrere la graduatoria in favore di candidati meri “idonei” di cui alla Tabella 2 del DDG 629 del 3.7.2025 violando apertamente la preferenza assoluta che assiste lo status di “vincitore di concorso” e calpestando il principio meritocratico tutelato dagli artt. 3, 51 e 97 Cost.

La ricorrente aveva espresso validamente l'ambito provinciale per entrambe le procedure concorsuali. Pertanto, la mancata chiamata nella Fase 2 sulla classe di concorso A012 è frutto esclusivo del mancato recepimento dell'ordine di gradimento causato dal difetto del sistema informativo, con conseguente radicale illegittimità della mancata immissione in



ruolo o comunque di un malfunzionamento del sistema che di fatto ha cancellato la ricorrente dalla graduatoria della scuola superiore di II°

Violazione dei diritti di precedenza e riserva di posti ex DPR 487/1994, L. 127/1997, L. 68/1999 e della tutela dei soggetti con disabilità/invalidità.

Come si evince dal Decreto n. 629/2025, la ricorrente è titolare di precedenza ai sensi dell'art. 5 DPR n. 487/94 e dell'art. 3, comma 7 L. 127/97, nonché di riserva di posti, corredata da certificazione di invalidità civile AUSL del 5.2.2019.

L'amministrazione ha omesso di considerare tali titoli preferenziali e di riserva nell'assegnazione dei contingenti di nomina per la scuola secondaria di secondo gradi nella provincia prescelta compiendo un ulteriore vulnus alle norme a tutela delle categorie protette e dei riservatari nei pubblici concorsi.

Istanza cautelare ex art. 700 cpc

Sussistono i requisiti e i presupposti per la concessione di una misura cautelare d'urgenza: Sul fumus boni iuris: la ricorrente è documentalmente provato sia vincitrice del concorso DDG n. 2575/2023 nella classe di concorso A012 e che rientrasse nel contingente previsto dal bando DDG n. 2575/23 ma le è stato impedito di esprimere l'ordine delle sue preferenze, attraverso il sistema del trascinamento.

Sul periculum in mora: l'avvenuto conferimento di nomine in ruolo e la prosecuzione delle immissioni a vantaggio di candidati vincitori di concorso ma in posizione deteriore rispetto alla ricorrente e di candidati idonei non vincitori determina la progressiva saturazione dell'organico nella scuola secondaria di II° per la provincia di Piacenza nella classe di concorso A012/AS12 costringendo la ricorrente a cercare altri lavori, con grave e irreparabile danno alla carriera, alle aspettative professionali, al punteggio di servizio e alla continuità didattica.

Il periculum in mora si concretizza proprio nel concreto rischio di vedere risolutivamente privato tale diritto, se non viene riconosciuta la possibilità immediata, e non tutelabile attraverso un giudizio di cognizione ordinario.

È altamente probabile che tale giudizio verrebbe definito in un tempo che non consentirebbe alla ricorrente di ricevere il riconoscimento del suo diritto.

A tale riguardo l'orientamento prevalente della giurisprudenza ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta ad un provvedimento datoriale illegittimo consegua un



obiettivo pregiudizio in termini di perdita di chance e di lesione di diritti di natura personalistica sotto il profilo dell'impoverimento della professionalità e quindi qualora sia leso "il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisito e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa" (ex multis Cass. Civ sez. lav. n. 14443 del 6 novembre 2000).

Si chiede pertanto in via cautelare l'assegnazione provvisoria e/o l'accantonamento di una cattedra nella scuola secondaria di II° per la classe di concorso A012 (oggi AS12) nella provincia di Piacenza a favore della ricorrente nelle more del giudizio di merito.

ISTANZA PER L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO.

Il presente ricorso ha ad oggetto l'accertamento della condotta illegittima del Ministero dell'Istruzione e del Merito nell'aver impedito alla ricorrente di poter effettuare la scelta della sede ai fini dell'immissione in ruolo nella scuola secondaria di II° classe di concorso A012/AS12 e averle così precluso, quale vincitrice del concorso di attendere il ruolo.

Si rende quindi necessario procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i concorrenti risultanti vincitori del concorso indetto con DDG n. 2725/23 in posizione deteriore rispetto alla ricorrente e degli idonei che abbiano ottenuto il contratto a tempo indeterminato nella classe di concorso A012 (ex A012) nella scuola secondaria di II° a suo discapito.

Stante l'eccessiva onerosità, nonché la difficoltà della notificazione dell'atto a tutti i soggetti controinteressati secondo i metodi ordinari, in ragione dell'elevato numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede che il Tribunale autorizzi l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, **mediante pubblicazione del ricorso col testo integrale o per estratto, nonché del decreto di fissazione d'udienza, sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte.**

Laddove, invece, l'Ill.mo Giudice dovesse ritenere sussistente la necessità di integrare il contraddittorio unicamente nei confronti dei docenti assegnatari del posto vantato dalla ricorrente per la classe di concorso A012 nella scuola secondaria di II°, regione Emilia Romagna sede di Piacenza, si chiede che egli **ordini alla PA convenuta l'ostensione dei dati anagrafici e dei recapiti dei controinteressati, al fine di consentire a questa difesa l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti.**



Tutto ciò premesso ed esposto, la sottoscritta procuratrice nella sua prefata qualità rassegna le seguenti conclusioni:

voglia l'ill.mo Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis, salva ogni più utile declaratoria del caso e di legge

in via cautelare con decreto inaudita altera parte, accertata e dichiarata l'illegittimità del malfunzionamento del sistema informativo telematico istanze On line che non ha consentito la corretta espressione dell'ordine di preferenza tra le classi di concorso A012 (AS12 ex A012) scuola secondaria di II° rispetto alla classe di concorso A012 scuola secondaria di I° (AM12 ex A022), accertare e dichiarare per i motivi e le causali di cui in narrativa del presente atto, anche a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, il diritto della dott.sa Gazzola ad essere immessa in ruolo nella classe di concorso A012 (AS12) - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II°- per la scuola secondaria di II° per la Regione Emilia Romagna – provincia di Piacenza, in virtù della posizione n. 225 (punti 198) conseguita nella graduatoria di merito approvata con Decreto USR Emilia Romagna n. 629/2025 e dei titoli di precedenza e riserva posseduti e, conseguentemente, per l'ulteriore effetto, condannare le amministrazioni resistenti ad adottare ogni provvedimento di legge atto ad immettere in ruolo la ricorrente con riserva e/o disporre l'immediata immissione in ruolo della ricorrente con riserva nella classe di concorso A012 (AS12 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II°) per la provincia di Piacenza, ovvero ordinare l'accantonamento del relativo posto/cattedra. ovvero, stante il carattere fungibile ed innominato dei provvedimenti cautelari, adottare tutti i provvedimenti che la S.V. Ill.ma riterrà idonei ed opportuni per la tutela del diritto reclamato dall'istante.

Laddove l'On. Le Magistrato adito ritenga le esigenze del contraddittorio prevalenti rispetto alle ragioni di urgenza prospettate dall'istante, vorrà emettere gli stessi provvedimenti sopra richiesti, ovvero gli altri che saranno ritenuti di Giustizia, con ordinanza, a seguito della comparizione delle parti, da fissarsi con urgenza.

Nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità del malfunzionamento del sistema informativo telematico istanze On line che non ha consentito la corretta espressione dell'ordine di preferenza tra le classi di concorso A012/AS12 e AM12 (rispettivamente ex A012 e A022);



accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'immissione in ruolo a tempo indeterminato nella classe di concorso A012 (AS12) - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II° - per la scuola secondaria di II° per la Regione Emilia Romagna – provincia di Piacenza, in virtù della posizione n. 225 (punti 198) conseguita nella graduatoria di merito approvata con Decreto USR Emilia Romagna n. 629/2025 e dei titoli di precedenza e riserva posseduti;

conseguentemente condannare il Ministero dell'istruzione e del Merito e l'Ufficio Scolastico regionale per l'Emilia Romagna a disporre l'immissione in ruolo a tempo indeterminato della ricorrente sulla classe di concorso A012 (AS12) - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II° - per la scuola secondaria di II° con assegnazione di sede nella provincia di Piacenza, con decorrenza giuridica ed economica pari a quella conferita ai candidati con punteggio inferiore o idonei assunti nel medesimo contingente; condannare l'amministrazione al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi a causa della mancata e tempestiva immissione in ruolo nel grado di istruzione superiore spettante.

In via istruttoria si chiede:

prova per testi sui seguenti capitoli mondati da ogni locuzione colloquiale e/o valutativa e preceduti dalla locuzione vero è che

“in data 15.07.2025 ha assistito la dott.ssa Gazzola nella redazione e nell'invio della domanda di scelta della provincia ai fini dell'immissione in ruolo a seguito dell'esito del concorso indetto con DDG n. 2575/23 che ha visto la dott.ssa Gazzoli risultare vincitrice per entrambe le classi di concorso A012 e A022 oggi A012?

“durante la compilazione della domanda era impedito alla sig.ra Gazzola di utilizzare il meccanismo di trascinamento dell'ordine delle preferenze e quindi premettere la classe di concorso A012 (AS12) Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II° rispetto alla classe di concorso A012 (AM12 ex A022 - Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado)?

“essendole impedito il trascinamento dell'ordine la sig.ra Gazzola per evitare di decadere dalla procedura ha dovuto inviare la domanda con le preferenze di provincia senza potere posizionare la classe di concorso A012 (AS12) per la scuola secondaria di II° con



precedenza rispetto alla classe di concorso A012 (AM12) per la scuola secondaria di I°?

Indicando in qualità di testimone la dott.ssa Paola Votto, residente in Piacenza.

Si chiede altresì che il giudice ordini alle amministrazioni convenute di esibire il log di accesso alla piattaforma Polis riferiti alla posizione della ricorrente; il log di compilazione, salvataggio, annullamento, inoltro e registrazione delle preferenze di sede; eventuali segnalazioni tecniche interne relative a malfunzionamenti del portale nel periodo interessato; verbali o report del gestore del sistema relativi ad anomalie registrate nella finestra temporale utile o vizi di allineamento dei dati.

Con vittoria, di spese, compensi, spese forfett., IVA e CPA come per legge.

Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria ritenuta necessaria a seguito delle difese avversarie

Si producono: 1) concorso DDG n. 2575/2023; 2) domanda di partecipazione al concorso dott.ssa Gazzola; 3) DDG n. 549/25 graduatoria cl. concorso A-12/AS12 (ex A-22); 4) DDG n. 629/25 graduatoria cl. di concorso A012/AS12 (ex A012); 5) L. 104/92; 6) invalidità; 7) espressione preferenze provincia; 8) istruzioni MIM; 9) espressione sede AM12 ex A-12; 10) DDG n. 28573 del 19.7.25; 10) All 1 DDG n. 28573 del 19.7.25; 11) rinuncia assegnazione sede AM12; 12) mail 21.7.25; 13) diffida avv. Taina; 14) DDG n. 968 del 30.7.26; 15) graduatoria di merito concorsi ultimo docente nominato; 16) DDG n. 1183 del 30.9.26; 17) DDG n. 28297 del 17.7.25; 18) certificazione esenzione contributo unificato.

DICHIARAZIONE: ai fini del contributo unificato si dichiara che la causa ha il valore indeterminabile ma avendo la ricorrente un reddito familiare inferiore a quello fissato dalla legge il contributo unificato non è dovuto.

Con osservanza.

Parma, 5 ottobre 2026

(avv. Maria Giulia Bettati)

ISTANZA EX ART. 151 CPC



Premesso:

il diritto della ricorrente all'immissione in ruolo a tempo indeterminato nella classe di concorso A012 (AS12) - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II° - per la scuola secondaria di II° per la Regione Emilia Romagna – provincia di Piacenza, in virtù della posizione n. 225 (punti 198) conseguita nella graduatoria di merito approvata con Decreto USR Emilia Romagna n. 629/2025 e dei titoli di precedenza e riserva posseduti;

ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, il ricorso dovrebbe essere notificato a tutti i concorrenti risultanti vincitori del concorso indetto con DDG n. 2725/23 in posizione deteriore rispetto alla ricorrente e degli idonei che abbiano ottenuto il contratto a tempo indeterminato nella classe di concorso A012 (ex A012) - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II° - a suo discapito

Stante l'impossibilità dell'individuazione specifica dei contro-interessati, il numero rilevante degli stessi e l'impossibilità di conoscere, da parte della ricorrente, gli indirizzi di residenza degli stessi, considerato che la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio (Cons. Stato 19 febbraio 1990. n. 106, inoltre la pubblicazione sulla G.U. sarebbe oltremodo onerosa per i ricorrenti.

Il giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica purché le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta siano tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24, come inviolabile in ogni stato e grado del processo (Cass. 13868/2002), così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte devono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio (Cass. 3286/2006; Cass 4319/2003) La notifica mediante la pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione e/o sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna sarebbe idonea ad assicurare la conoscibilità dello



stesso e permetterebbe ad eventuali interessati di intervenire nel presente procedimento.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore

FA ISTANZA

affinché il Tribunale adito VOGLIA AUTORIZZARE la notificazione del ricorso nei confronti dei potenziali contro-interessati ossia di tutti i concorrenti risultanti vincitori del concorso indetto con DDG n. 2725/23 in posizione deteriore rispetto alla ricorrente e degli idonei che abbiano ottenuto il contratto a tempo indeterminato nella classe di concorso A012/AS12 (ex A012) a suo discapito con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari dell'assunzione in ruolo attraverso la pubblicazione sul sito del MIUR e/o sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna

Parma, 5 ottobre 2026

(avv. Maria Giulia Bettati)

